

Oggetto: Appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc).

CONCLUSIONI

All'udienza del 5 luglio 2022 le Parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti, da intendersi qui integralmente trascritto.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] S.a.s. ha, tempestivamente, riassunto il giudizio, innanzi al Tribunale di Roma a seguito della Sentenza nr. 2766/2010 -emessa dal Tribunale di Latina in data 18.01.2011- con cui è stata dichiarata l'incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Roma.

[REDACTED] E, ha convenuto [REDACTED] e [REDACTED] chiedendo che, quest'ultimo, fosse condannato al pagamento della somma di € 34.965,69 o della somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, quale corrispettivo dovuto a saldo, in relazione al contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 27.12.2000.

A tal fine, l'impresa attrice ha allegato che, tra le Parti, è stato sottoscritto un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione del Fabbricato sito in Cori [REDACTED] che in data 06.09.2001, il convenuto ha commissionato ulteriori lavori ad integrazione del precedente contratto; che il costo totale delle lavorazioni è stato fissato in € 98.377,69; che per il pagamento è stato concordato il sistema del SAL; che il Direttore dei Lavori [REDACTED] ha comunicato il *fine lavori* in data 06.04.2005; che nonostante la conclusione dei lavori e l'avvenuto collaudo, il convenuto non ha versato l'importo di € 33.377,69, quale restante parte del prezzo stabilito, avendo corrisposto la minor somma di € 65.000,00; che il [REDACTED] non ha corrisposto, nonostante vi fosse obbligato, la



somma di € 1.588,00 per l'acquisto del materiale e che la società attrice ha ritirato e pagato i pavimenti presso la [REDACTED] S.r.l. e che, pertanto la somma complessivamente dovuta dal [REDACTED] ammonta ad € 34.965,69.

Si è costituito in giudizio [REDACTED] [REDACTED] concludendo per il rigetto della domanda attorea, svolgendo domanda riconvenzionale, preliminarmente per l'accertamento della risoluzione del contratto di appalto e per il risarcimento dei danni subiti che hanno quantificato nella somma di € 185.772,00, ovvero della somma che vorrà indicare il Giudice in via equitativa; ha ulteriormente chiesto la condanna dell'attrice, ex art. 96, co. 1 c.p.c. e, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di essere manlevato dal Direttore dei Lavori Geometra [REDACTED] chiedendone la chiamata in causa.

Si è costituito il Geometra [REDACTED] il quale ha chiesto il rigetto delle richieste avanzate nei suoi confronti, sia dall'attore che dal convenuto, eccependo la sua carenza di legittimazione passiva.

Concessi i termini dell'articolo 183 VI co. c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e istruttoria testimoniale. All'udienza del 24 maggio 2013, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dalle Parti, il Giudice ha disposto l'estromissione del Geometra [REDACTED]—il quale ha rinunciato alla richiesta di condanna alle spese- e, la causa, è stata ulteriormente istruita mediante CTU, volta a determinare i lavori eseguiti dalla società appaltatrice, l'esistenza di vizi e difetti e l'esatto dare/avere tra le parti.

All'udienza del 01.02.2017 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

Rimessa la causa sul ruolo, per richiesta di chiarimenti al CTU e assegnati i quesiti integrativi, la causa ha subito vari rinvii, sino alla data del 5 luglio 2022, in cui



precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini *ex lege*.

Con il presente giudizio la società attrice rivendica il pagamento del saldo dovuto in relazione al contratto di appalto stipulato con il convenuto in data 27.12.2000, e dell'integrazione del 06.09.2001 e dell'ulteriore integrazione del 27.02.2004, che quantifica, al netto dei pagamenti ricevuti, in € 34.965,69 o nella somma maggiore o minore di giustizia.

Il committente, convenuto in giudizio, contesta la debenza di quanto richiesto e svolge domanda riconvenzionale, volta ad ottenere, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice, l'accertamento dei vizi nelle opere eseguite (quantificati in € 60.000,00) e il risarcimento del danno (per € 77.469,00), comprensivo della penale per il ritardo nella consegna dell'opera, quantificato in complessivi € 185.772,00.

Tanto premesso, non è in discussione che le parti in data 27.12.2000 abbiano stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto opere di ristrutturazione ed ampliamento dell'immobile sito in Cori [REDACTED] pattuendo un corrispettivo di lire 75.000.000, con pagamento dilazionato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori (doc. 1 Fascicolo Attoreo).

Dal contratto di appalto in atti, risulta che le opere avrebbero dovuto concludersi entro 7 mesi dall'inizio dei lavori, pena la corresponsione di una penale pari a lire 150,00 giornaliera per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatrice.

Dalla documentazione versata in atti è emerso che, il 06.09.2001, le Parti, in riferimento al contratto di Appalto di cui sopra, hanno convenuto l'esecuzione di ulteriori lavori dietro il pagamento di € 6.197,48 (lire 12.000.000), oltre iva e stabilito concordemente che tali lavori, così come *quelli contemplati nel contratto stipulato il 27.12.2000* sarebbero iniziati appena rimosso e smaltito la copertura in



Eternit esistente e, avrebbero dovuto concludersi entro i 60 giorni successivi (doc. 2 Fascicolo Convenuto).

Dalla ulteriore documentazione versata agli atti da Parte Convenuta (doc. 3 Fascicolo Convenuto) emerge che, in data 27 febbraio 2004, il convenuto [REDACTED] ha commissionato all'attrice ulteriori lavori –contabilizzati dal Direttore dei Lavori [REDACTED] per complessivi € 42.694,26.

Va preliminarmente esaminata la domanda svolta dal convenuto volta ad ottenere l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

È pacifico che i lavori siano proseguiti oltre il termine pattuito per la consegna (7 mesi dalla sottoscrizione del primo contratto di appalto del 27.12.2000), come peraltro dimostrato dalle numerose comunicazioni intercorse tra la committenza, il Direttore dei Lavori e la società attrice, anche al fine di definire le modalità di saldo dei pagamenti in sospeso, nonché dalla dichiarazione *di fine lavori* rilasciata dal tecnico presso il Comune, avente data 06.04.2004. Peraltro, al di là della comunicazione del 27 febbraio 2004, con cui il convenuto [REDACTED] ha invitato la società attrice ad ultimare i lavori al più presto, (doc. 3 Fascicolo Convenuto), nessuna contestazione è pervenuta dalla committenza circa il mancato rispetto dei termini via via indicati nei contratti, almeno fino al 17.02.2009 (doc. 11 Fascicolo Convenuto), allorché il difensore del committente, ha contestato l'intervenuta risoluzione del contratto, qualora *entro il termine ultimo di giorni 30, i lavori non fossero stati ultimati*, riservando la quantificazione del risarcimento del danno.

Sotto questo profilo, giova ricordare che le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto (artt. 1667, 1668, 1669 c.c.) integrano, ma non escludono, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che sono applicabili quando non ricorrono i presupposti delle norme



speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 c. c. sorge allorquando egli non esegua interamente l'opera o, se l'abbia eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., o la rovina e i difetti di beni immobili ex art. 1669 c.c., ricorre quando l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità e difetti (*ex multis*, Cass. civ. 9.8.1996 n. 7364; Cass. civ. 29.11.2013 n. 26853; Cass. civ., 22.01.2015, n. 1186. Cass. Civ. sez. II, 20.06.2019, n.16609).

In sostanza, nel presente caso in cui l'opera non è stata completata, ma sono stati denunciati vizi e difformità, è esclusa l'operatività della speciale garanzia prevista dall'art. 1668 c.c. e deve trovare applicazione la disciplina generale sull'inadempimento con tutte le relative conseguenze.

La circostanza che i lavori oggetto del contratto intercorso tra l'impresa attrice e il convenuto non siano stati ultimati è dato pacifico, così come è pacifico che nonostante la previsione di un termine per la consegna dell'immobile questo non sia stato rispettato dall'impresa attrice: i committenti infatti hanno dovuto far intervenire un'altra ditta per l'ultimazione dei lavori incompiuti (riguardanti l'impianto termico ed idraulico). Nel corso dell'istruttoria orale, però, è emerso che il mancato completamento dell'impianto termico non è imputabile alla società attrice, atteso che, come da contratto ed evidenziato nel corso dell'interrogatorio formale, *la caldaia doveva essere fornita dal Committente*.

Dagli accertamenti peritali disposti nel corso del giudizio è poi emerso che le opere realizzate dall'impresa attrice presentavano vizi e difformità per la cui eliminazione è stato valutato congruo dal CTU l'importo di € 18.000,00 più IVA (= € 21.780,00).



A parere di chi scrive, pertanto, l'istruttoria svolta ha fornito quel necessario riscontro alle allegazioni di parte convenuta in merito alla domanda di risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa dell'appaltatore, consistente principalmente nel mancato adempimento di parte dell'obbligazione primaria ed essenziale a suo carico, ovvero la consegna dell'immobile nei termini pattuiti, privo di vizi e difetti.

Circostanza pacifica ed evidenziata dalla stessa parte attrice nella Comparsa Conclusionale, che la consegna dell'immobile sia avvenuta con ritardo rispetto ai tempi pattuiti, con omissione nell'esecuzione di alcune lavorazioni e nell'emendare i vizi e difetti riscontrati e denunciati dalla committenza. La mancata consegna ed esecuzione a regola d'arte possono essere giustificate dall'eccezione *inadimplenti non est adimplendum* unicamente in relazione all'impianto termico e, parzialmente a quello idraulico, ma non a quello elettrico (il CTU ha evidenziato che la certificazione è stata fornita solo in sede di sopralluogo).

Si osserva in particolare che, come peraltro evidenziato dal CTU, il committente ha versato in acconto l'85% della somma pattuita (e non l'80% come stabilito dal Contratto di Appalto), corrispondendo la maggior somma di € 4.205,52.

A ciò si aggiunga che l'immobile non è stato mai completato dall'impresa attrice, circostanza che, come si desume da consolidata giurisprudenza di legittimità, integra di per sé grave inadempimento imputabile all'appaltatore (ex multis Cass. civ. sez. III, 13/04/2018, n.9198) e che le opere eseguite, per quanto accertato dalla CTU disposta in corso di causa, presentano vizi e difetti per la cui eliminazione il consulente ha stimato un costo di € 18.00,00 più IVA (= € 21.780,00).

Le considerazioni che precedono consentono di affermare la sussistenza di un grave inadempimento imputabile alla società attrice con conseguente risoluzione del contratto di appalto ex art. 1218 e 1453 c.c.



Resta dunque da valutare il *quantum* delle reciproche pretese.

Ai fini della determinazione delle rispettive poste di dare-avere, non possono che essere recepite le conclusioni della CTU, ampiamente motivate anche con riferimento alle osservazioni dei consulenti di parte.

Non vi sono del resto ragioni per discostarsene: dalla CTU è emerso un pertinente accertamento dei fatti di causa, secondo la funzione propria della consulenza d'ufficio, la quale costituisce appunto uno strumento di valutazione tecnica, come pure di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti.

In primo luogo il CTU ha evidenziato che, al momento dell'accesso, l'unità immobiliare risultava utilizzata e già completata per effetto dell'intervento di imprese diverse dall'attrice, con conseguente impossibilità di distinguere in loco quali lavorazioni siano state eseguite dalla ██████████ S.a.s. e quali siano state eseguite da altre ditte e che, pertanto, l'indagine è stata svolta sulla base dei documenti agli atti di causa, effettuando un'attenta analisi rispetto a quanto emerso durante il sopralluogo.

Ad avviso del consulente tecnico, pertanto, deve ritenersi che le opere realizzate ██████████ S.a.s. fossero la totalità di quelle previste da contratto ad eccezione di quelle lavorazioni per cui i convenuti hanno prodotto fatture di altre ditte.

Tale *modus procedendi* si ritiene del tutto condivisibile, tenuto conto anche della documentazione allegata, concernente lo stato di avanzamento lavori con l'indicazione delle opere eseguite sino a quel momento.

Ebbene il CTU ha accertato che l'esecuzione di lavoro da capitolato su € 84.563,10 (iva esclusa), ██████████ abbia versato € 71.856,00 (+€ 5.863,00 iva esclusa). Dal valore complessivo delle opere eseguite dall'impresa attrice pari ad € 84.563,10 (oltre € 5.863,00 per IVA) va dedotto l'importo di € 18.000,00 (oltre € 3.780,00 per IVA), somma che il CTU ha stimato come congrua per l'eliminazione dei vizi e



difetti delle opere eseguite. Dall'esame contabile, pertanto, emerge che il [REDACTED] abbia versato le seguenti somme: € 71.856,00 (anziché € 67.650,00 sulla scorta dei SAL direttamente alla Ditta [REDACTED] oltre ad € 21.780,00 (€ 18.000 più Iva) per ultimare le opere appaltate, così per un totale di € 93.636,00 comprensivo di IVA. Ciò premesso, considerato che i pagamenti effettuati dal committente hanno superato l'importo dovuto alla società attrice per € 3.209,90, deve anche tenersi conto della richiesta -avanzata dall'attore- per il pagamento dei materiali, per l'importo di € 1.588,00; si osserva come tale circostanza neppure sia stata negata dal convenuto, si ritiene pertanto raggiunta la prova in tal senso.

Per quanto concerne la domanda riconvenzionale del convenuto, per il pagamento della somma *ritenuta di giustizia*, a titolo di penale per il ritardo, si osserva quanto segue.

Le parti nel contratto del 27.12.2000 e successiva integrazione del 06.09.2001, hanno previsto, riguardo alla durata dei lavori, una penale di € 77,47 – Lire 150.000 giornaliera, per ogni giorno di ritardo in caso di consegna oltre il termine di sette mesi dall'inizio dei lavori e nella successiva integrazione del 06.09.2001, che avrebbero dovuto concludersi entro i 60 giorni successivi.

Appare doveroso sottolineare che nessuna delle Parti abbia indicato il termine iniziale di decorrenza, né, tantomeno, vi è accordo sulla data dell'ultimazione dei lavori. Non può ritenersi provata la ricostruzione temporale operata dal convenuto, che indica -quale limite temporale- il periodo di tempo compreso tra il 30 settembre 2004 e l'ultimazione al 9 marzo 2009, circostanza non pacifica che non è stata oggetto neanche di valutazione. Unica circostanza pacifica è che le opere non siano state ultimate e che più volte la ditta esecutrice è stata invitata all'adempimento, occorre però evidenziare che parte convenuta, sino al 17.02.2009, mai abbia contestato l'addebito della penale e/o diffidato la società attrice in merito alla



scadenza del termine pattuito, quasi a voler maturare un importo a titolo di penale superiore a quello dei lavori commissionati. Occorre ricordare che tutti i rapporti debbano essere improntati alla regola generale della *correttezza e buona fede* in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., di talché il comportamento di parte convenuta causerrebbe un ingiustificato aggravio delle spese a carico della società attrice.

Infine, la società attrice, cui è stato contestato l'inadempimento e sulla quale grava l'onere di fornire la prova dell'esatto adempimento della prestazione dovuta ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha fornito la prova, nel presente giudizio, di una parziale estraneità del ritardo alla propria sfera di controllo e di responsabilità; i testi, infatti, hanno riferito che il committente doveva fornire la caldaia e, dall'integrazione contrattuale del 06.09.2001, emerge che le lavorazioni sarebbero riprese (iniziati) *appena rimosso e smaltito la copertura Eternit presente* (lavorazioni non comprese nel capitolato d'appalto).

In base alla costante giurisprudenza della Suprema Corte, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande contrapposte, come del resto nel caso in cui una parte si limiti a contrastare la domanda di risoluzione o di adempimento, giustificando la propria inadempienza con l'inadempienza dell'altro contraente, il giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti. Tale comparazione al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi comportamenti, li deve investire nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio *inadimplenti non est adimplendum* (Cass. nn. Cass. n.



987/2010 e 3002/04; del tutto analogamente, v. anche, fra le tante, Cass. nn. 26943/06, 11374/06 e 2992/04). Ebbene, nel caso di specie, tale comparazione deve andare necessariamente a favore del Convenuto, ove si consideri che nel corso del giudizio è emerso in modo evidente che l'opera di ristrutturazione non è stata portata a termine, pur a fronte del regolare pagamento di acconti, mentre è rimasto sguarnito di prova ogni addebito mosso dalla ditta convenuta alla committenza per non essere stata messa nelle condizioni di portare a termine l'opera, atteso che la mancata fornitura della caldaia o degli allacci alla rete idrica e del gas sono riconducibili alla mancata ultimazione delle opere elettriche ed idriche.

Quindi, tenendo in debito conto quanto indicato dal CTU in riferimento alle altre lavorazioni o certificazioni mancanti, spetta dunque ai committenti convenuti la penale per il ritardo che, tuttavia, non può essere riconosciuta nella misura richiesta.

Accertati i vizi dell'opera, la responsabilità dell'appaltatore va quantificata nella spesa necessaria per l'eliminazione degli stessi, ciò premesso, è incontestato e provato che il committente abbia fatto ricorso ad un'altra ditta per l'ultimazione delle lavorazioni e che, per tale ragione gli debba essere riconosciuto l'importo versato di € 21.780,00 (€ 18.000 + Iva al 21%).

E' doveroso premettere che, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte – ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c., che il creditore debba allegare non solo l'altrui inadempimento, ma debba anche allegare e provare l'esistenza della lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore. Nel caso di specie il [REDACTED] non ha né provato, né allegato di aver subito un danno risarcibile, che è un *quid plus* rispetto alla condotta inadempiente, in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria non può essere accolta. Quanto riferito dallo stesso Consulente Tecnico d'Ufficio, in



ordine alla circostanza che il [REDACTED] abbia dovuto locare un appartamento, non ha trovato alcun riscontro probatorio, se non la prova testimoniale, che nulla ha riferito sugli eventuali costi sopportati (Cass. Civ. nr. 5960 del 18.03.2005 *Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore.*)

Anche l'ulteriore voce di danno richiesta dal [REDACTED] per il pagamento della penale giornaliera pattuita non è stata adeguatamente provata, atteso che, come già evidenziato non vi è certezza né del giorno di inizio delle lavorazioni, né può essere considerato il termine ultimo, atteso che queste non sono mai state ultimate.

Anche la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal predetto convenuto non merita accoglimento, risultando assorbente l'assoluta mancanza di prova del pregiudizio patito e di cui si chiede ristoro. La facoltà di liquidazione equitativa, non trasforma il risarcimento per lite temeraria in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto (Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395).

Non è logicamente possibile condannare, il convenuto a rifondere a parte attrice la voce di costo dei lavori eseguiti (sulla base di quanto accertato nella CTU disposta) sia perché la domanda è incompatibile con quella di restituzione delle somme versate in eccesso (appunto per la manchevolezza di alcune lavorazioni), sia perché l'eventuale aumento di costo per la loro realizzazione non è stato compiutamente allegato e provato da parte attrice, mentre si ritiene equo



compensare l'importo richiesto dall'attore per l'acquisto dei materiali (€ 1.558,00), con la mancata fornitura della caldaia.

Alla luce di quanto sin qui esposto, pertanto l'unica voce riconosciuta in favore del convenuto ammonta ad € 21.780,00 (iva inclusa).

Su tale importo, trattandosi di risarcimento del danno, e dunque di debito di valore, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nei termini qui di seguito indicati: i soli interessi dal 02.01.2015 (data nella quale il CTU ha effettuato la stima dei danni), calcolati sulla sorte capitale, svalutata alla data suindicata e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino al deposito della presente sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.

Vista la parziale soccombenza, le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo in applicazione del criterio di cui all'art. 5 del d.m. 55/2014, in base cioè allo scaglione di valore corrispondente alle somme complessivamente riconosciute al convenuto, ma il compenso tabellare è calcolato sui valori massimi, tenuto conto della circostanza che devono essere liquidate anche le spese del primo giudizio.

Richiamato qui l'orientamento giurisprudenziale per cui la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, co 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, le spese di lite sono poste a carico dei convenuti nella misura di 1/3 e compensate tra le parti per i residui 2/3. La domanda attorea infatti è stata accolta unicamente per



il rimborso delle spese di € 1.588,00 e la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto risulta accolta in misura inferiore rispetto alla domanda proposta.

PQM

il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Tiziana Pavoni definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- Rigetta la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di appalto sottoscritto tra le parti per la responsabilità da inadempimento della ██████████ sas;
- Condanna parte attrice ██████████ sas, in persona del l.r.p.t. al pagamento della somma di € 21.780,00, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- Rigetta tutte le ulteriori domande;
- Condanna la ██████████ sas in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 5.080,00, oltre accessori di legge -già operata la compensazione;
- Pone definitivamente a carico della società attrice, le spese della CTU espletata.

Così deciso in Roma li 07.11.2022

Il Giudice

Dr.ssa Tiziana Pavoni

